

STATUTO

Art. 1 PREMESSA

È costituita ai sensi del D.lgs. 03/07/2017 (di seguito chiamato CTS o Codice del Terzo Settore) l'Associazione senza scopo di lucro, con finalità civiche e solidaristiche, Ente del Terzo Settore, denominata "**INCONTRO FRA I POPOLI ETS**", con durata illimitata, sede in Padova (Italia), avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale e libera da controlli e collegamenti da soggetti aventi finalità di lucro.

Essa è retta dal presente statuto e agisce nei limiti delle vigenti norme di legge.

L'Associazione può istituire altre sedi amministrative e uffici in Italia e all'estero.

Art. 2 FINALITÀ

L'Associazione, costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si pone come finalità:

- l'accompagnamento e il sostegno di processi endogeni di crescita e miglioramento dei popoli svantaggiati, in particolare delle loro fasce sociali più deboli, intesi anche come condivisione umana verso una ripresa della loro soggettività storica;
- la promozione di una cultura di solidarietà, cooperazione, condivisione, rispetto dell'ambiente e pace, al di là di ogni differenza, nella società locale e globale.

Art. 3 ATTIVITÀ

Nell'ambito della Cooperazione Internazionale, l'Associazione si propone di:

- affiancarsi a processi, programmi, progetti e attività di crescita culturale, sociale, professionale, produttiva, economica, ecologica, realizzati dalle popolazioni dei paesi svantaggiati, in particolare del Sud del mondo e dalle loro espressioni statali, sociali e culturali, collegando tali interventi, se del caso, alla creazione di rapporti di scambio anche commerciali Sud-Sud, Sud-Nord e Nord-Sud all'interno di filiere del Commercio Equo e Solidale e simili.
- proporre e realizzare il Sostegno a Distanza, nonché scambi esperienziali e culturali e percorsi di formazione professionale nei paesi di intervento e in Italia;

- selezionare, formare ed impiegare tecnici esperti volontari o cooperanti, all'interno di programmi, progetti ed azioni promossi dall'Associazione;

Nell'ambito dell'Educazione alla Cittadinanza Globale, l'Associazione si propone di:

- realizzare, nel territorio italiano ed estero, in particolare presso il mondo giovanile, della scuola e dell'università, in favore di studenti, docenti, dirigenti, educatori, operatori sociali e per la popolazione in generale, programmi, progetti, attività, iniziative, corsi di:
 - aggiornamento, approfondimento, formazione, informazione, sensibilizzazione sui temi delle relazioni internazionali fra popoli arricchiti e popoli impoveriti;
 - promozione della cultura della legalità, della pace e collaborazione tra i popoli, della nonviolenza;
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, politici;
 - educazione, istruzione e formazione professionale, anche extrascolastiche, di interesse sociale;

- diffusione della cultura e pratica del volontariato.

Per raggiungere le sue finalità, l'Associazione opera inoltre nelle seguenti attività di interesse generale, come descritte dall'art 5 del CTS:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, come previsto dall'art. 6 del CTS, in particolare pubblicazioni cartacee, digitali o web nell'ambito dell'editoria per conto terzi o in proprio, attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione, preservando sempre la sua indipendenza ed eticità, svolge la sua attività anche promuovendo azioni consortili e collaborative in Italia e all'estero nei settori pace, sviluppo, promozione umana, culturale, socioeconomica e di salvaguardia della natura, anche attraverso la produzione di energia rinnovabile e la gestione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) con: realtà democratiche di base esistenti nei paesi in cui opera (gruppi, cooperative, associazioni, consorzi, federazioni e ogni altra espressione della società civile), come pure con enti pubblici e privati, scuole, Università, impegnati in programmi di progresso sociale, di difesa dell'ambiente, nonché in attività di produzione, commercio, servizio e culturali.

I rapporti con tali realtà sono finalizzati anche a un interscambio culturale, e le potrà vedere coprotagoniste nelle attività di sensibilizzazione, formazione, educazione nel territorio italiano ed estero.

Art. 4 SOCI

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche maggiorenni che ne con-

dividano le finalità, la prassi operativa, il codice etico, siano mosse da spirito di solidarietà e la cui domanda di ammissione, presentata in forma scritta, sia accettata dal Consiglio di Amministrazione. Il parere motivato di accettazione o meno della domanda sarà formulato entro sei mesi dal suo inoltro.

Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della eventuale deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della propria successiva convocazione, se non appositamente convocata.

I soci hanno il diritto di:

- informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto; in particolare di esaminare i libri sociali, sempre disponibili presso la sede principale amministrativa dell'associazione;

- rimborso, su loro richiesta, delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti stabiliti dall'Associazione stessa e dalla legge.

I soci hanno il dovere di:

- partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione;

- accettare e osservare le norme contenute nel presente statuto e nelle sue eventuali modifiche;

- svolgere la propria attività in modo personale, gratuito e senza fini di lucro;

- versare la quota sociale annuale ed eventuali altri contributi a sostegno delle attività dell'Associazione, stabiliti dall'Assemblea Generale.

Il versamento della quota sociale va effettuato al momento dell'ammissione all'Associazione e deve essere rinnovato dal socio ogni anno solare.

La qualità di socio può venir meno per i seguenti motivi:

a) dimissioni;

b) perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

c) morosità nel versamento della quota o dei contributi associativi.

L'esclusione di un socio per i motivi di cui ai punti b) e c) è proposta dal Consiglio di Amministrazione.

Il socio sottoposto al provvedimento ha facoltà di presentare le sue motivazioni all'Assemblea dei soci, a cui spetta, in occasione della prima riunione utile, la decisione finale e insindacabile.

L'Associazione si impegna a favorire la formazione e lo scambio culturale ed esperienziale fra i soci, al fine di una crescente sensibilizzazione agli ideali dell'Associazione e di miglioramento delle prestazioni professionali.

Art. 5 ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea Generale dei Soci

b) le Assemblee Zonali

c) il Consiglio di Amministrazione

d) il Presidente ed il Vice Presidente

e) l'Organo di controllo

f) il Revisore legale dei Conti

Art. 6 ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea Generale è costituita da tutti i soci dell'Associazione in regola con il pagamento della quota sociale annuale e degli eventuali contributi decisi dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea.

Ciascun socio ha diritto a un solo voto. Non sono ammesse deleghe.

L'Assemblea Generale è convocata dal presidente, con preavviso di almeno quindici giorni, a mezzo comunicazione scritta o telematica, diretta a ciascun

socio, contenente le indicazioni di modalità (in presenza o on-line), luogo, giorno, ora della riunione ed argomenti da trattare.

L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno. L'assemblea si riunisce anche in seduta straordinaria, su richiesta del presidente o del Consiglio di Amministrazione, o di almeno il 50% dei soci.

Per la validità dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è necessaria la presenza della metà più uno dei soci in prima convocazione e qualunque sia il numero dei soci intervenuti in seconda convocazione e le delibere sono approvate dalla maggioranza semplice dei soci presenti.

L'assemblea ordinaria delibera:

- a) l'approvazione del Bilancio annuale
- b) la nomina e/o la revoca e le responsabilità dei componenti degli organi sociali e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti.
- c) la costituzione e lo scioglimento di Sedi Zonali
- d) la quota sociale annuale ed eventuali contributi straordinari da chiedere ai soci
- e) le direttive di ordine generale dell'Associazione e della sua attività
- f) su ogni altro argomento sottoposto alla sua deliberazione.

L'assemblea straordinaria provvede a deliberare:

- a) le modifiche da apportare allo statuto
- b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione
- c) la devoluzione del patrimonio
- d) su altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo, dallo statuto.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, che a sua volta può essere sostituito dal consigliere più anziano presente all'assemblea. In apertura di seduta il presidente nomina un segretario. Spetta al presidente il constatare il diritto di intervento e di voto in assemblea. Le delibere prese in assemblea impegnano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti. Le discussioni e le delibere dell'assemblea sono riassunte in un verbale, redatto e firmato dal segretario e dal presidente e il loro contenuto fa piena fede.

Art. 7 ASSEMBLEE ZONALI

Poiché i soci dell'Associazione sono presenti in varie località, l'Assemblea Generale dei soci può riconoscere la costituzione di Sedi Zonali di Incontro fra i Popoli, la cui entità geografica non sarà mai inferiore all'unità amministrativa comunale o equipollente.

Ogni Sede Zonale eleggerà un Direttore, scelto fra i soci della Zona.

Il Direttore convocherà l'Assemblea Zonale almeno una volta l'anno, la presiederà, nominerà un segretario e assieme redigeranno e firmeranno un verbale, dove saranno riassunti gli argomenti trattati e le decisioni prese, il cui contenuto farà piena fede e che sarà trasmesso al CdA.

Fatti salvi i poteri dell'Assemblea Generale dei soci, del Consiglio di Amministrazione e del presidente, l'Assemblea Zonale è autonoma nelle sue iniziative, che tuttavia saranno preventivamente valutate dal CdA o dal presidente.

Art. 8 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto di almeno cinque membri, eletti tra i soci dall'Assemblea Generale.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni e tutti i membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Consiglio viene integrato dal primo dei non eletti, secondo le votazioni dell'Assemblea Generale. Nel caso in cui non ci siano più surroghe, il presidente convoca una nuova assemblea ordinaria entro due mesi.

Il Consiglio di Amministrazione nomina in proprio seno il presidente e il vicepresidente, che saranno pure presidente e vicepresidente dell'Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, dirige e coordina l'attività dell'Associazione secondo le direttive dell'Assemblea Generale dei soci, predispone e realizza le linee programmatiche e gli indirizzi politici approvati dall'Assemblea, e, fatte salve le competenze della stessa e secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto, predispone e sottopone all'approvazione dell'Assemblea Generale l'annuale Bilancio, predispone gli atti da sottoporre all'assemblea, definisce tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generali, delibera su atti di carattere patrimoniale e finanziario che eccedano l'ordinaria amministrazione, dà parere su qualsiasi oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio di Amministrazione, procede all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci, esamina ed accetta o rifiuta le domande di nuovi soci, decide sull'eventuale perdita di qualità di socio ed espleta gli ulteriori adempimenti ad essi relativi, delibera sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione designandone i rappresentanti, procede a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del presidente o di almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte l'anno. Le convocazioni devono essere fatte con almeno tre giorni di anticipo sulla data stabilita per l'adunanza e devono contenere modalità (in presenza o on-line), luogo, giorno, ora della riunione ed argomenti da trattare. Le sedute sono presiedute dal presidente e, in caso di sua assenza, dal vice presidente e, nel caso di assenza di entrambi, dal consigliere più anziano presente all'incontro.

Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio e il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente o di chi lo sostituisce.

Le decisioni del Consiglio vengono riassunte in un verbale redatto e firmato dal segretario designato dal presidente e dal presidente stesso.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione non sarà corrisposto alcun compenso, salvo il rimborso spese sostenute per lo svolgimento della loro funzione.

Art. 9 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il presidente e il vicepresidente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio presenti all'incontro. Entrambe le nomine hanno validità triennale.

Il presidente (in sua assenza il vicepresidente), svolge le seguenti funzioni:— ha la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio e in sede amministrativa;— convoca e presiede le assemblee dei soci e le riunioni del Consiglio di Am-

ministrazione;
ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali;
sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio di amministrazione.

In casi d'urgenza il presidente può esercitare i poteri del Consiglio d'Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo durante la sua prima seduta.

Il presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche a terzi e nominare procuratori speciali per singoli atti e categorie di atti.

Art. 10 ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea quando siano superati i limiti dimensionali previsti dall'art.30 del CTS. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS.

Art. 11 REVISORE LEGALE DEI CONTI

L'Assemblea dei soci, oltre che nei casi previsti dalla legge, può provvedere alla nomina del Revisore dei Conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al Revisore spetta il controllo della tenuta dei libri contabili e del bilancio, accompagnato da idonea relazione da presentare annualmente all'Assemblea. L'incarico del Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere, ma può essere esercitato dall'Organo di controllo se costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il Revisore o Studio può essere invitato alle riunioni di Assemblea e di Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 PATRIMONIO E RISORSE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni immobili e mobili
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
- c) donazioni e lasciti

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) redditi derivanti dal patrimonio
- b) quote sociali annuali e contributi straordinari dei soci
- c) rimborsi
- d) sovvenzioni, erogazioni o contributi pubblici e privati;
- e) attività marginali di carattere commerciale e/o produttivo
- f) lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva
- g) cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore
- h) eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate.
- i) ogni altro tipo di entrata.

I contributi dei soci sono:

- la quota annuale, da versare ogni anno da parte di ogni socio;
- i contributi straordinari, decisi dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea Generale.

Ogni provento, anche derivante da attività commerciali o produttive marginali e accessorie o da altre forme di autofinanziamento, sarà destinato al solo

svolgimento delle attività statutarie o a incremento del patrimonio e sarà inserito in apposita voce del bilancio dell'Associazione.

L'Assemblea delibera sull'utilizzazione dei proventi e il presidente dà attuazione alla delibera dell'Assemblea, compiendo i conseguenti atti giuridici.

Art. 13 BILANCIO E UTILI

Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il bilancio indica la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente e comprende la relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e dell'ente e le modalità gestionali di perseguimento delle finalità statutarie, con menzione del carattere strumentale e secondario delle eventuali attività diverse rispetto a quelle di interesse generale.

Qualora venga superato il limite dimensionale di cui all'art. 14 del CTS, l'Associazione predispone, deposita presso il RUNTS e pubblica sul proprio sito, a cura del Presidente, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Gli utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, a soci, dipendenti, collaboratori e componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o scioglimento del rapporto con l'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dall'Associazione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 14 LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a. il libro degli associati;
- b. il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Art. 15 DIPENDENTI, COLLABORATORI, VOLONTARI

L'Associazione può assumere dipendenti, i cui rapporti con la stessa saranno disciplinati dalla legge e dal contratto di lavoro stipulato.

L'Associazione può pure giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo e di volontari. I rapporti tra l'Associazione e i collaboratori di lavoro autonomo e i volontari sono disciplinati dalla legge.

Art. 16 RESPONSABILITÀ

I soci dell'Associazione che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

Art. 17 SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio dovranno essere deliberati da un'Assemblea straordinaria.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, sentito l'organo di controllo ed eventuali altri enti imposti dalla legge e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, organizzazioni o associazioni con finalità analoghe, individuati dall'assemblea.

Art. 18 ARBITRATO

Per le controversie che dovessero sorgere tra gli associati o tra questi e l'Associazione e nel caso pure di controversie in ordine all'esatta interpretazione e alla corretta applicazione del presente statuto, le parti in lite affideranno la risoluzione delle predette controversie ad un collegio arbitrale composto di tre arbitri: due nominati uno ciascuno dalle parti controverse ed il terzo, che assumerà la carica di presidente del collegio, nominato di comune accordo dai precedenti.

In caso di incuria di una delle parti a nominare il proprio arbitro o in caso di disaccordo dei due arbitri regolarmente nominati, sull'indicazione del nominativo del terzo arbitro, la parte più diligente, con diffida scritta da comunicarsi con raccomandata r.r. all'altra parte, fissa un termine non inferiore a quindici giorni dall'avvenuto ricevimento perché si provveda in conformità; decorso inutilmente tale termine, la parte più diligente potrà fare ricorso al presidente del tribunale di Padova affinché quest'ultimo provveda alla regolare costituzione del collegio arbitrale. Il collegio arbitrale regolarmente costituito delibererà secondo equità e senza formalità di procedure. Esso dovrà emettere il proprio lodo entro 60 (sessanta) giorni dall'investitura del mandato. Il lodo arbitrale emesso sarà vincolante e inappellabile per entrambe le parti in lite.

Art. 19 NORMA GENERALE

Per quanto non previsto dal presente statuto, l'Associazione è regolata dalle norme di legge in materia.

F.to: LEOPOLDO REBELLATO

PAOLO CARRARETTO Notaio (L.S.)